



*DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL
SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)*

Sommario

<i>PREMESSA</i>	3
1. LE PERSONE CHE POSSONO SEGNALARE	3
2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	4
4. SEGNALAZIONI ANONIME	4
5. CANALI INTERNI: DESTINATARI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	4
6. ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE	5
7. TUTELA E LIMITI ALLA TUTELA DEL SEGNALANTE	6
8. NORMA DI RINVIO	7

PREMESSA

Il presente Disciplinare ha come scopo quello di disciplinare, nell'ambito della Camera di commercio di Alessandria-Asti (di seguito Camera di commercio), la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesive dell'integrità e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante introdotte dalla normativa vigente.

È finalizzato a favorire la diffusione della cultura dell'etica nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione fissati dall'art. 97 della Costituzione ed è redatto in conformità al D. Lgs 10 marzo 2023, n. 24 e alle Linee guida adottate in materia con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 311 del 12 luglio 2023.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (d'ora in poi RPCT) dell'ente sovraintende e vigila sulla corretta applicazione del presente Disciplinare.

1. LE PERSONE CHE POSSONO SEGNALARE

Possono segnalare illeciti i dipendenti camerale, i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico (inclusi i tirocinanti e gli stagisti nonché gli ex-dipendenti), i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di commercio, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per l'ente, i dipendenti di enti di diritto privato e dell'Azienda Speciale controllati dalla Camera, volontari/tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, che risultino testimoni o comunque a diretta e specifica conoscenza di condotte illecite poste in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e decidano di segnalarle nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione.

Per il personale dipendente, la tutela si applica anche durante il periodo di prova, anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro od altro rapporto giuridico, durante il processo di selezione, nonché nelle altre fasi precontrattuali.

In ogni caso, la segnalazione non sostituisce l'obbligo di denuncia che sussiste in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d'ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione le condotte ed i fatti illeciti di cui i soggetti elencati all'art. 1 siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Per condotte illecite si intendono non solo i delitti contro la pubblica amministrazione (Titolo II, Capo I del codice penale), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere amministrativo a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati, o comunque distorto, delle funzioni pubblicistiche attribuite.

Sono ammesse segnalazioni anche in caso di fondati sospetti su violazioni non ancora commesse, ma che potrebbero ragionevolmente essere commesse sulla base di elementi concreti e verificabili.

Le segnalazioni possono altresì avere ad oggetto condotte di funzionari volte ad occultare sanzioni ovvero altri comportamenti dovuti, ma non tenuti.

La segnalazione deve essere effettuata esclusivamente nell'interesse dell'integrità e della legalità dell'ente e mai nell'interesse del segnalante.

Non sono ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, rimostranze personali del segnalante, né contestazioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori e colleghi.

Esulano dal campo di applicazione del presente Disciplinare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea nei medesimi ambiti (per le normative in dettaglio, si rinvia all'allegato al D.lgs. 24/2023, Parte II);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi, a conoscenza del denunciante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell’individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

La segnalazione pertanto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante;
- b) chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti medesimi si sono presumibilmente verificati;
- c) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute, o altri elementi che consentano d’identificarlo;
- d) eventuali altri soggetti che possono riferire sui quanto oggetto di segnalazione;
- e) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

Il RPCT che riceve le segnalazioni può chiedere elementi integrativi prima di procedere.

4. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie e prese in considerazione dall’Amministrazione solo ed esclusivamente se relative a fatti di particolare gravità ed adeguatamente circostanziate, rese con dovizia di particolari, tali da far emergere situazioni concretamente rilevanti e riferibili a contesti determinati al momento della segnalazione.

La Camera registrerà pertanto le segnalazioni anonime ricevute e conserverà la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data di ricezione.

Quanto sopra al fine di garantire la tracciabilità nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi all’Anac di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione o denuncia anonima.

Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato all’Anac di aver subito ritorsioni, può beneficiare delle misure di protezione per le ritorsioni.

5. CANALI INTERNI: DESTINATARI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

I soggetti di cui all’art. 1 che intendano segnalare situazioni di illecito possono utilizzare la piattaforma informatica raggiungibile alla sotto-sezione “Segnalazione di condotte illecite - whistleblower” di Amministrazione Trasparente del sito web camerale.

Attraverso la piattaforma crittografata, la segnalazione viene effettuata compilando il relativo questionario. Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di

16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante.

Il RPCT della Camera di commercio può farsi coadiuvare da altri funzionari appositamente designati, soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione. In tal caso il RPCT può inoltrare ai funzionari designati solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

La piattaforma permette il dialogo tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone). La tutela della riservatezza è garantita in ogni fase del processo di segnalazione.

Su richiesta del segnalante, la rappresentazione delle situazioni di illecito può essere effettuata anche in forma orale nell'ambito di un incontro diretto con il RPCT, da concordare telefonicamente o tramite l'utilizzo della mail anticorruzione@aa.camcom.it.

L'incontro dovrà essere fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta, previa fissazione di un appuntamento. Dell'incontro sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dal segnalante e dal RPCT.

Qualora la segnalazione venga presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, ed il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la medesima è considerata "*segnalazione whistleblowing*" e deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento al RPCT, dando contestuale notizia alla persona segnalante.

Se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o tale volontà non risulti desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata come ordinaria.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tale comunicazione deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione utilizzando il canale esterno sul [sito Anac](http://sito.Anac).

Resta ferma la facoltà dei soggetti di cui all'art. 1 di inoltrare segnalazione direttamente all'Autorità giudiziaria competente o all'Anac.

6. ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Entro sette giorni dalla ricezione, il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione. Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima istruttoria allo scopo di valutare la presenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele previste.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna che consiste in un'attività di verifica e di analisi sui fatti segnalati.

Il RPCT richiede, tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica (salvo il caso di segnalazione orale), chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni ed altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il RPCT deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

La persona segnalante viene informata dell'esito della segnalazione (dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione) entro il termine di 3 mesi dalla data

dell'avviso di ricevimento.

Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile procede all'archiviazione con adeguata motivazione.

Nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT trasmette una relazione delle risultanze istruttorie riferendo circa le attività svolte ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

- al Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- all'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- all'autorità giudiziaria competente e all'Anac, per i profili di rispettiva competenza;
- al Dipartimento della funzione pubblica.

La riservatezza del segnalante è tutelata anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti terzi di cui sopra.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'ente, il RPCT procederà ad inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'ente a cui è stata trasmessa la segnalazione devono informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria, all'Anac o al Dipartimento della funzione pubblica, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi di quanto previsto al Capo II del D.lgs. 24/2023.

Il RPCT deve comunicare al segnalante a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, responsabile del trattamento dei dati.

Laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante, il RPCT fornisce tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute ed il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

7. TUTELA E LIMITI ALLA TUTELA DEL SEGNALANTE

La Camera di commercio assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi, come previsto al Capo II del D.lgs. 24/2023. Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

Il RPCT è soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e degli altri soggetti previsti nel presente atto.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, fatte salve le seguenti ipotesi:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere

- rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del d.lgs. 24/2023 è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, c. 2 del D.lgs. 33/2013.

8. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, si rinvia al D. Lgs. 24/2023 nonché alle delibere Anac in materia.